



# CITTA' DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## **Regolamento per l'utilizzo dei posti d'ormeggio dei porti turistici comunali di BAVENO capoluogo e FERIOLO (testo coordinato al 2023)**

Approvato con D.C.C. n. 10 del 30/3/2006 e successive modifiche:

- D.C.C. n. 19 del 24.04.2008 (modifica all'art. 6),
- D.C.C. n. 13 del 11.02.2010 (modifica agli art. 6 e 14)
- D.C.C. n. 53 del 24.11.2011 (modifica agli art. 15 e 23)
- D. Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 9 del 12.10.2015 (modifica agli art. 15 e 23)
- D.C.C. n. 34 del 28.11.2019 (modifica comma 2 art. 14)
- D.C.C. n. 15 del 14.06.2023 (modifica agli art. 6 e 23)

## INDICE

### Capo I

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Condizioni per le assegnazioni
- Art. 3 – Durata dell'autorizzazione
- Art. 4 – Sostituzione dell'unità di navigazione
- Art. 5 – Decadenza, Revoca, Rinuncia
- Art. 6 – Ormeaggio di breve durata
- Art. 7 – Targhe o Titolo di proprietà
- Art. 8 – Obbligo di notifica dell'assenza
- Art. 9 – Assenza prolungata
- Art. 10 – Ormeaggio
- Art. 11 – Regole di navigazione
- Art. 12 – Manutenzioni
- Art. 13 – Spazio occupato
- Art. 14 – Criteri di assegnazione
- Art. 15 – Riduzione dei canoni
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Norme di ordine generale
- Art. 18 – Responsabilità
- Art. 19 – Sorveglianza
- Art. 20 – Inagibilità
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 - Occupazioni abusive e fuori spazio

### Capo II

- Art. 23 – Tipologie di Ormeaggio disponibili e tariffe
- Art. 24 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 25 – Graduatoria
- Art. 26 – Informazioni e modulistica

## **Capo I**

### **Art. 1 (Disposizioni generali)**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso i porti turistici di interesse comunale situati in Baveno Capoluogo e Feriolo , alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

### **Art. 2 (Condizioni per le assegnazioni)**

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato per un solo posto a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari di natanti.

Il diritto d'uso può essere annuale o giornaliero.

Tutte le condizioni per le assegnazioni annuali dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara approvato dal responsabile del servizio.

Il diritto d'uso annuale verrà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, le quali hanno validità annuale (vedi art. 3) e previo pagamento del relativo canone secondo le tariffe di cui al successivo art. 23, salvo aggiornamenti approvati con atto della G.C.

Il diritto d'uso giornaliero verrà concesso limitatamente agli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, e previo pagamento del relativo canone .

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

E' consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

### **Art. 3 (Durata dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione avrà una durata annuale con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula;

Il rinnovo del diritto d'uso si intende tacitamente autorizzato annualmente. Entro il 30/11 di ogni anno il Comune potrà disporre un diverso posizionamento delle barche per soddisfare le eventuali future richieste degli utenti. L'utente è obbligato a comunicare l'eventuale modifica delle dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata entro e non oltre il 30/10 di ogni anno.

In sede di prima attuazione del presente regolamento, il Responsabile del Servizio ha la facoltà di concedere il diritto d'uso per il periodo inferiore all'anno mancante alla suddetta scadenza e di proporzionare il canone alla effettiva durata della concessione. Analogo procedimento potrà seguire nei casi previsti dall'art. 5.

### **Art. 4 (Sostituzione)**

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non rientri in una tipologia maggiore di quella precedente; in tali ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 gg. al Comune di Baveno le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

### **Art. 5 (Decadenza, Revoca, Rinuncia)**

Il Comune può dichiarare la **decadenza** della concessione:

- a. Per mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
- b. Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione
- c. Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti approvati successivamente alla data di rilascio;
- d. Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione

Il Comune può **revocare** il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

La **rinuncia** al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Da diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate da Responsabile del Servizio.

#### **Art. 6 (Ormeggio di breve durata)**

E' ammesso ormeggio temporaneo lungo gli appositi pontili e nei posti contrassegnati se liberi, dietro pagamento di tariffa oraria da versarsi ai soggetti autorizzati dal Comune alla riscossione. Questi rilasceranno apposita ricevuta da conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale o altre autorità preposte. L'ormeggio avviene ad esclusiva responsabilità dell'utente.

Lo spazio antistante la rampa di alaggio situata nel porto di Baveno e il lato sinistro del Pontile "A" di Feriolo sono adibiti all'approdo così come definito e normato dalla L.R. n. 2/2008.

#### **Art. 7 (Targhe o titolo di proprietà)**

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o autocertificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto.

#### **Art. 8 (Obbligo di notifica)**

L'assenza del natante per più di 7 giorni dal posto di ormeggio, dovrà essere comunicata per iscritto per motivi di sicurezza al Comune.

#### **Art. 9 (Assenza prolungata)**

Durante un'assenza prolungata dal porto ed in mancanza della notifica di cui al punto precedente, il Comune potrà chiedere informazioni al titolare anche per iscritto;

qualora trascorsi 60 giorni non pervengano chiarimenti e/o nel caso il titolare della concessione si renda irreperibile, il Comune avrà la facoltà di assegnare il posto ad altro natante in base alla graduatoria approvata.

L'intestatario dell'autorizzazione non può vantare alcun diritto riguardo all'eventuale occupazione del posto durante l'assenza prolungata del proprio natante.

#### **Art. 10 (Ormeggio)**

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento

degli altri natanti. Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

#### **Art. 11 (Regole di circolazione)**

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 Km/h. La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata e non devono essere ingombrate da materiale privato.

#### **Art. 12 (Manutenzioni)**

Le manutenzioni ordinarie dei porti vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario, previa comunicazione all'interessato ;

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

Solo in situazione di importante innalzamento del lago per esondazione, con un innalzamento del livello medio di almeno 1 metro, venendo a mancare lo spazio utile per l'ormeggio dei posti barca sulla rampa (tipologia A), e soltanto nel periodo di persistenza del fenomeno, viene tollerata la collocazione delle imbarcazioni nell'immediato spazio utile della zona.

#### **Art. 13 (Spazio occupato)**

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata, e l'applicazione della tariffa sarà definita secondo le diverse "tipologie di Ormeggio" stabilite ovvero **A – B (b1/b2/b3) – C (c1/c2/c3 c4)** - per Baveno Capoluogo e **A – B (b1/b2/b3)** - per Feriolo di cui al Cap II del Regolamento;

#### **Art. 14 (Criteri di assegnazione)**

Nell'ambito dell'istruttoria per la formazione della graduatoria per l'assegnazione annuale dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli organi competenti;
2. unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e con precedenza a coloro che svolgono servizio con licenza rilasciata dal Comune di Baveno;
3. unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. unità di residenti nel Comune di Baveno;
5. unità di non residenti nel Comune di Baveno.

Le domande verranno accettate previa verifica dei requisiti da parte dell'Amministrazione Comunale.

La graduatoria di aggiudicazione dei posti d'ormeggio verrà redatta mediante sorteggio da effettuarsi pubblicamente nei termini e modi che verranno precisati nel "bando annuale di assegnazione dei posti barca nei porti comunali, con i criteri sopraelencati e fino alla concorrenza dei posti disponibili per ogni categoria;

#### **Art. 15 (Riduzioni dei canoni)**

Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli organi competenti; esenzione 100%
2. unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone; riduzione del 30 per cento;
3. unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e autorizzate: riduzione del 20 per cento;
4. unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza: riduzione del 30 per cento;
5. unità di proprietà dei residenti nel Comune di Baveno: riduzione del 30 per cento;

Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro, in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

### **Art. 16 (Esclusioni)**

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive dei porti. Gli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni sono quelli individuati sui siti e riportati nelle apposite planimetrie allegate al presente Regolamento.

### **Art. 17 (Ordine generale)**

E' vietato bagnarsi nel porto e nelle sue immediate vicinanze. E' pure vietata la pesca sportiva nel porto nonché praticare attività sportive a meno di 30 metri dal porto stesso.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

E' vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza indugio.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere muniti di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

### **Art. 18 (Responsabilità)**

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente, poiché le strutture non sono custodite.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

### **Art. 19 (Sorveglianza)**

Il Comune, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

**Art. 20**  
**(Inagibilità)**

In caso di inagibilità dei posti di ormeggio assegnati per problemi connessi al livello del lago, per manutenzioni varie e per qualsiasi altra ragione, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

**Art. 21**  
**(Sanzioni)**

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

In caso di mancato pagamento della sanzione nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito; immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata A.R. in ogni altro caso.

L'interessato avrà 30 gg. per controdedurre, decorsi i quali il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata A.R.

**Art. 22**  
**(Occupazioni abusive e/o fuori dagli spazi)**

Nel caso specifico di occupazioni abusive (occupazioni senza titolo) di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da €. 52,00 a €. 517,00, al proprietario, qualora sia noto, o nei confronti di ignoti.

Sono considerate occupazioni abusive anche il deposito di natanti e materiali sulla spiaggia pubblica, così come individuate nella planimetria generale e che verranno segnalate con appositi cartelli con la dicitura " Spiaggia Pubblica – Divieto di attracco natanti".

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente depositato, natante o materiale di altro genere, e le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

**Capo II**

**Art. 23**  
**(Tipologie di ormeggio disponibili e tariffe )**

Alla data di approvazione del presente Regolamento per l'utilizzo dei posti di ormeggio dei porti turistici di Baveno Capoluogo e Feriolo, tenuto conto delle dimensioni e le conformazioni degli approdi, vengono individuate ed indicate su apposite planimetrie le seguenti tipologie di ormeggio:

<b>1) <u>Per Assegnazioni annuali</u></b>	
<u>Tipologia "A"</u>	<i>(adatta per imbarcazioni "leggere" tipo lancia da pesca)</i>
<u>Descrizione</u>	<u>Posti barca situati a "terra" ovvero sulle rampe di alaggio di Baveno capoluogo e lungo lago storico di Feriolo</u>
<u>Dimensioni sagoma</u>	Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio massimo) fino a mt. 1,50

<u>Posti disponibili:</u>	Rampa Porto di Baveno nr. 69
	Rampa Porto di Feriolo nr. 60
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 230,00 per posto barca</u></b>
<u>Tipologia "B"</u>	<i>(adatta per imbarcazioni di grossa stazza, a motore, ed anche a vela con deriva fissa)</i>
<u>Descrizione</u>	<u>Posti barca situati sui pontili galleggianti di Baveno capoluogo e nuovo approdo di Feriolo</u>
<b><u>Categoria B/1</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 5,00 circa fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 2,30
<u>Posti disponibili:</u>	Pontile di Baveno nr. 4
	Pontili di Feriolo nr. 12
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 460,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria B/2</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 6,01 fino a mt. 8,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 2,70
<u>Posti disponibili:</u>	Pontili di Feriolo nr. 16
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 690,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria B/3</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 8,01 fino a mt. 10,00 circa e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
<u>Posti disponibili:</u>	Pontili di Feriolo nr. 10
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 920,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria B/4</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 8,00/10,00 a mt. 12 circa e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
<u>Posti disponibili:</u>	Pontili di Feriolo nr. 18
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 1.150,00 per posto barca</u></b>
<u>Tipologia "C"</u>	<i>(per imbarcazioni di grossa stazza a motore e/o vela con deriva mobile, e anche "leggere" tipo lancia da pesca)</i>
<u>Descrizione</u>	<u>Posti barca situati all'interno del porticciolo di Baveno capoluogo</u>
<b><u>Categoria C/1</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Per Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. -5,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 1,40
<u>Posti disponibili:</u>	Porto di Baveno nr. 8
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 230,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria C/2</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Per Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 5,01 fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 1,80
<u>Posti disponibili:</u>	Porto di Baveno nr. 4
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 575,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria C/3</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Per Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 6,01 fino



	a mt. 9,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 2,00
<u>Posti disponibili:</u>	Porto di Baveno nr. 3
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 805,00 per posto barca</u></b>
<b><u>Categoria C/4</u></b>	
<u>Dimensioni sagoma</u>	Per Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 9,01 fino a mt. 12,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
<u>Posti disponibili:</u>	Porto di Baveno nr. 6
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 1035,00 per posto barca</u></b>
<b>2) <u>Per Uso Giornaliero</u></b>	
(art. 6 - comma 1) Le tariffe relative ai posti d'ormeggio giornaliero per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007, per qualsiasi tipologia/dimensione sono:	
<u>Posti disponibili:</u>	Pontili di Feriolo nr. 15 Pontile di Baveno nr. 2
<u>Tariffa</u>	<b><u>Euro 10,00 al giorno per posto barca</u></b>

Le tariffe sopra riportate sono quelle derivanti dall'ultimo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Commissario straordinario (assunta con i poteri del C.C.) n. 9 in data 12/02/2015; ogni eventuale successivo aggiornamento delle medesime sarà disposto con delibera di G.C., come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 24 (Modalità di presentazione delle domande )**

Le domande per le assegnazioni vanno redatte sull'apposito modello con l'indicazione della tipologia richiesta e dovranno essere recapitate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse a mezzo raccomandata entro e non oltre il 31 maggio.

I soggetti interessati potranno, previa dichiarazione di conoscenza del Regolamento per l'utilizzo dei posti d'ormeggio, presentare domanda per l'occupazione di un solo posto barca.

Non saranno tenute in considerazione le domande inerenti più unità di navigazione.

La richiesta di assegnazione dei posti di ormeggio non impegna L'Amministrazione comunale al rilascio del relativo diritto d'uso richiesto.

Ogni posto d'ormeggio verrà identificato con opportuna delimitazione e numerazione ben visibile che sarà posta in essere a cura dell'A. C.

La scelta dei posti verrà effettuata, se possibile su indicazione dei richiedenti, dal responsabile che valuterà la preferenza prospettata, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in base anche all'ordine di presentazione delle domande.

La proprietà dell'imbarcazione è da dimostrare allegando alla domanda copia dell'assicurazione del motore o dichiarazione che la barca è sprovvista di motore. Viene inoltre richiesta la documentazione fotografica della barca.

#### **Art. 25 (Graduatoria )**

I posti verranno assegnati con il criterio di cui all'art. 14.

Le richieste che non verranno soddisfatte resteranno in giacenza solo per l'anno della richiesta per potere eventualmente concorrere all'assegnazione di eventuali posti che venissero disponibili in seguito. Ogni anno pertanto sarà necessario riformulare la richiesta per le domande non precedentemente soddisfatte.

**Art. 26**  
**(Informazione e modulistica)**

Per tutte le informazioni in merito al presente bando/regolamento e per la modulistica occorrente alla presentazione delle domande, è possibile rivolgersi al Comune di Baveno Ufficio Tecnico - Tel. 0323/912320-1-2 e sul sito internet [www.comune.baveno.vb.it/bandi](http://www.comune.baveno.vb.it/bandi)

Normativa di riferimento

- Art. 98 comma 1 lett. a) e b) del Testo Coordinato delle Leggi Regionali n. 44 del 26/04/2000 e n. 5 del 15/03/2001, in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 896/2001.
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 249/2002.
- Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 5/8/2004 n. 6/R.
- L.R. n. 12/2004
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 487/2005.